

Lo statuto sostanziale e di
prova nelle fattispecie di
inquinamento ambientale e
di disastro ambientale nella
giurisprudenza della Corte di
Cassazione

Luca RAMACCI

Brindisi 19 settembre 2023



Qualche indicazione preliminare da tener presente...



- Le questioni finora trattate in Cassazione riguardano per lo più il **riesame** di provvedimenti applicativi di **misure cautelari prevalentemente reali** - ove, come è noto, al giudice è demandata una valutazione sommatoria in ordine al *fumus* del reato ipotizzato - ovvero di situazioni **relative a condotte pacificamente dolose**, facendo così mancare fino ad oggi una riflessione approfondita, ad esempio, sulla colpa di cui si dirà.
- Come leggere le sentenze (massime, motivazione e correlazione con il caso specifico trattato).
- I limiti del giudizio di cassazione (ammissibilità del ricorso, questioni di fatto, questioni devolute che circoscrivono la decisione).
- Cassazione e Corano....

Art. 452-bis

Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una **compromissione o un deterioramento significativi e misurabili**:

- 1) delle **acque** o dell'**aria**, o di **porzioni estese** o **significative** del **suolo** o del **sottosuolo**;
- 2) di un **ecosistema**, della **biodiversità**, anche agraria, della **flora** o della **fauna**.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'**area naturale protetta** o sottoposta a **vincolo** paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di **specie** animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

ANALISI DELLA STRUTTURA

Abusività della condotta

“compromissione” e “deterioramento”

“significativi” e “misurabili”

singoli beni tutelati (acqua, aria, suolo etc.)

nozione di “ecosistema”

elemento soggettivo (dolo)

circostanze aggravanti

L'abusività della condotta

Art. 452- *bis* e 452- *quater* c.p.: «... chiunque **abusivamente** cagiona...»

Cosa si intende per condotta abusiva?

E' abusiva solo la condotta "clandestina" ?

Come deve regularsi il giudice penale?



La condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni, che rendono tipica la “causa”, qualunque esse siano, e l’evento prodotto (Sez. 3 n. 11998 del 21/12/2021 (dep. 2022), PM in proc. AMAP, non massimata)

Abusività della condotta (casistica)

- Inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica
- Mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore
- Esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati
- Scarico irregolare di depuratori
- Captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione
- Illecita gestione di rifiuti
- Omessa bonifica di aree contaminate
- Pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo
- Pesca abusiva di datteri di mare
- Compromissione e deterioramento di terreni causati dai rifiuti generati dalla attività di tiro e non rimossi
- Inosservanza delle BAT (Best Available Techniques) in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità

Abusività della condotta e colpa

- La dottrina ha escluso che l'abusività della condotta sia di per sé idonea a connotare soggettivamente la colpa, essendo il suo scopo quello di **delimitare oggettivamente il rischio consentito** ovvero di **segnalare i confini dell'antigiuridicità**, sebbene la consapevolezza "*di agire in contrasto con normative di settore (o comunque contra jus) o in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione*" rientra nell'oggetto del dolo, così come "*ove la mancata rappresentazione del carattere abusivo della condotta sia frutto di negligenza*" potrà ritenersi sussistente la colpa.
- Altri pervengono ad analoghe conclusioni richiamando anche la giurisprudenza e facendo riferimento al **requisito dell'abusività quale criterio di valutazione della condotta**, riconoscendone anche la **rilevanza ai fini della configurabilità della colpa sia generica che specifica**.
- Si tratta comunque di valutazioni teoriche che non hanno finora trovato diretto riscontro nella casistica esaminata

Compromissione e deterioramento (nozione)

Sez. III n. 46170\2016, Simonelli

- Sono termini **autonomamente** considerati dal legislatore in **alternativa** tra loro (uso della disgiuntiva «o»)
- **Non rilevano** la denominazione del reato come «inquinamento ambientale» (che evidenzia una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente) e la definizione di «inquinamento» dell'art. 5, co.1, lett. i-ter d.lgs. 152\06, che riguarda quel testo normativo e neppure il «deterioramento significativo e misurabile» nella definizione di danno ambientale (art.300 del d.lgs.)
- **Non rileva** la eventuale reversibilità del fenomeno
- **Non è condivisa** la definizione del Massimario: condizione di “*tendenziale irrimediabilità*”, caratterizzata da “*situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni*”

COMPROMISSIONE

condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema

DETERIORAMENTO

“squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità della matrice ambientale o dell'ecosistema

Ancora sulla nozione di compromissione e deterioramento ma con uno sguardo al passato...

Sez. III n. 10515/2017 Sorvillo (e 15865 /2017, Rizzo)

La sentenza richiama i principi formulati dalla sentenza Simonelli, ma attinge anche, per individuare la nozione di compromissione e deterioramento, ai precedenti in tema di danneggiamento (trattando di inquinamento di acque prende in esame anche la pregressa giurisprudenza in materia)

Pur se non irreversibile, il deterioramento o la compromissione evocano l'idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso. Sotto questo profilo, il deterioramento e la compromissione (quest'ultima intesa come il rendere una cosa, in tutto o in parte, inservibile) costituiscono per il legislatore penale evento tipico del delitto di danneggiamento e, in quanto tale, l'idea del "danno" (ancorché non irreversibile) è a loro connaturale.

Il deterioramento, in particolare, è configurabile quando la cosa che ne costituisce l'oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823) ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).

Deterioramento e compromissione di ciò che è già compromesso o deteriorato...

Sez. III n. 10515/2017 Sorvillo (e 15865 /2017, Rizzo)

La sentenza, sempre richiamando la giurisprudenza pregressa, formula altri importanti principi :

Il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, ne' singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione», si richiama Sez. 4, n. 9343\2010).

E' possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen. (disastro ambientale); non esistono zone franche intermedie tra i due reati.

Negli stessi termini Sez. III n. 39759\22, Gabriele: l'eventuale prosecuzione della aggressione umana alla salubrità degli spazi determina una progressiva ed ulteriore compromissione ambientale, mano a mano che prosegue l'aggressione medesima, non potendosi ritenere che, una volta determinatosi un danno all'ambiente questo, laddove ne siano reiterate le cause, non sia soggetto ad un ulteriore deterioramento.

Compromissione, deterioramento e accertamenti tecnici

Sez. III n. 28732/2018, Melillo

Sebbene non possa escludersi la necessità, in determinati casi, di verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza ed il grado di compromissione o deterioramento di singole matrici ambientali o di un intero ecosistema, possono senz'altro verificarsi situazioni nelle quali simili situazioni siano di macroscopica evidenza, come nel caso di distruzione di flora o fauna immediatamente percepibili, ovvero quando, una volta individuato un determinato contesto ambientale e le caratteristiche che lo contraddistinguono, possano poi direttamente apprezzarsi le conseguenze della condotta contestata.

- Il caso della sentenza «Catapano» (18934/2017): il Tribunale, dopo aver dato atto del fondamentale ruolo svolto dalle oloturie nel contesto ambientale marino nelle quali sono inserite (ricavando tale informazioni dai dati scientifici riportati in una relazione del locale Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del C.N.R.), ha preso in considerazione, ai fini della sussistenza del fumus del reato, la quantità del pescato, la diffusione del fenomeno ed il significativo spostamento dei pescatori dalle zone storicamente frequentate, documentato dalle annotazioni di polizia giudiziaria e dalle attività di diretta osservazione.
- Le indagini non sono sempre agevoli. Viene fatto notare dalla dottrina che, l'accertamento potrebbe, in alcuni casi, comportare anche la necessità di un confronto con situazioni preesistenti, impossibile o, comunque, di difficile attuazione in zone industrializzate o fortemente antropizzate per le quali non vi sono dati di confronto.
- Consulenze o perizie non sono indispensabili e il processo non va delegato al perito...
- L'accertamento di un concreto pregiudizio arrecato all'ambiente va effettuato nei limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono necessariamente la prova della contaminazione del sito nel senso indicato in particolare dalla lett. e) dell'art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, dunque, rendono non dirimente il mancato superamento delle "concentrazioni soglia-rischio" (50018/2018, Izzo; 392/2021, Minervini)

Significatività e misurabilità della compromissione o del deterioramento

Sez. III n. 46170\2016, Simonelli

Il termine “significativo” denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

- Non esiste un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente,
- Pur in assenza di limiti imposti normativamente, una situazione di inquinamento potrebbe essere evidente o, comunque, concretamente accertabile.
- I parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.
- I termini svolgono una funzione selettiva di condotte di maggior rilievo (Sez. III n. 15865\2017, Rizzo).




Tutti i parametri di cui si è detto presuppongono accertamenti in fatto i quali, se assistiti da motivazione adeguata, non sono sindacabili nel giudizio di legittimità !

I beni tutelati



- 1) **acque** o **aria**, o **porzioni estese** o **significative** del **suolo** o del **sottosuolo**
- 2) **ecosistema**, **biodiversità**, anche agraria, **flora** o **fauna**.



- Per le acque o l'aria manca un riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile
- Per il suolo e sottosuolo c'è un ulteriore criterio selettivo (il riferimento alle «porzioni estese o significative»)
- Ecosistema: manca una definizione. In giurisprudenza: *«equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato non recente dalla giurisprudenza di questa Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale e animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente»* (Sez. III n. 18934/2017, Catapano che richiama Sez. III n. 3147/1993 De Lieto).
- *«l'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale»* L. 124\94 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (art. 3).
- La giurisprudenza non ha ancora preso in esame la nozione di «biodiversità» che la Convenzione ONU sulla Diversità Biologica definisce «la varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità a livello *genetico*, di *specie* e di *ecosistema*». La dottrina (RUGA RIVA) segnala problemi di interferenza con la fattispecie di emissione deliberata nell'ambiente di OGM (non autorizzata) che cagioni pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche (art. 36, d.lgs. n. 224/2003)

Le questioni di legittimità costituzionale

Sez. III n. 9736/2020, Forchetta

- Non c'è contrasto con l'art. 25, secondo co., Cost.: le espressioni impiegate dal legislatore sono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, contempla le condotte di "compromissione" e di "deterioramento" - sostanzialmente analoghe, ed in parte addirittura identiche (ci si riferisce al deterioramento), a quelle tradizionalmente descritte con riguardo al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. - ed in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un'interpretazione uniforme e costante.
- L'impiego di aggettivi riferiti a quegli eventi, alternativamente previsti dalla norma, quali "significativi" e "misurabili", pone dei vincoli, qualitativi e di accertamento, all'offesa penalmente rilevante. Vincoli che delimitano il campo di applicazione della fattispecie in termini, per un verso, di gravità - il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto - e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili.
- Parimenti preciso è l'oggetto della condotta, che deve aggredire o le matrici ambientali (acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo), ovvero un ecosistema o una biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La funzione assolta dai concetti di significatività e misurabilità è quella dunque di elevare il grado di offensività dell'evento delittuoso, espungendo dall'area della penale rilevanza quelli che tali non sono o che non lo sono in modo "considerevole, importante, non indifferente, notevole, ragguardevole, rilevante". Eliminare il requisito della significatività e misurabilità dell'evento determinerebbe l'allargamento dell'ambito di applicabilità della fattispecie penale anche a condotte che producono un danneggiamento o una compromissione insignificante, irrilevante, irrisoria, minima, trascurabile, privandola proprio di quel requisito di maggiore offensività che giustifica una sanzione certamente non lieve (Sez. III n. 21187/2023, Cantamesse)

Art. 452-quater

Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale **alternativamente**:

1) l'**alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema**;

2) l'**alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali**;

3) l'**offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi** ovvero per il **numero delle persone** offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'**area naturale protetta** o sottoposta a **vincolo** paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di **specie** animali o vegetali protette, la pena è aumentata

ANALISI DELLA STRUTTURA

Clausola di riserva

Abusività della condotta

Nozione di "equilibrio di ecosistema"

Diverse conseguenze sull'ecosistema

Incidenza su persone e cose (differenze)

Rapporti con l'inquinamento ambientale

La clausola di riserva e il rapporto con l'art. 452-*bis*

- Nessun problema sul piano della **successione temporale tra norme**: non si è inteso abdicare alla tutela penale in materia di ambiente (specie in relazione ai giudizi in corso) e non si sono sottratte affatto all'intervento penale le condotte di disastro che la giurisprudenza aveva già enucleato in quelle caratteristiche di tipicità strutturale, rilevanti ai fini dell'incriminazione di cui all'art. 434 c.p. (Sez. I n. 58023/2017, Pellini)
- Resta aperta la questione di una ulteriore funzione e conseguenza della clausola di riservare alla tutela dell'art. 434 c.p. fatti successivamente commessi all'entrata in vigore della l. 68/2015 e **che non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 452-*quater* c.p.**
- Quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-*quater*, cod. pen. si configura il disastro; non esistono zone franche intermedie tra i due reati (Sez. III 21187/2023, Cantamesse; n. 50018/2018, Izzo; n. 10515/2017, Sorvillo).
- L'inquinamento è in stretto rapporto di collegamento con l'art. 452-*quater* c.p. e si lega alla disposizione anzidetta attraverso un evidente vincolo di progressione lesiva. L'aggressione al bene giuridico e la conseguente tutela apprestata dal legislatore sono in nesso di continuità crescente nel senso che da una lesione di minore portata si passa ad una di consistenza maggiore che recupera la condotta al disastro, là dove l'alterazione assuma i caratteri dell'irreversibilità o della reversibilità, per così dire complessa, per oneri e interventi eccezionali comportamentali in funzione ripristinatoria (Sez. I n. 58023/2017, Pellini).

Le altre caratteristiche del disastro ambientale

- L'art. 432-*quater* fornisce (diversamente dall'art. 432-*bis*) la definizione di «disastro ambientale» nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma
- Le diverse ipotesi sono **alternative** tra loro e vengono elencate in un ordine di gravità inversa delle conseguenze della condotta: dalla più grave alla meno grave (Sez. 3 n. 18934/2017, Catapano)
- La giurisprudenza non ha fornito finora indicazioni sulla nozione di «**equilibrio di un ecosistema**» che si potrebbe definire come una modifica significativa, ad opera di un fattore esterno, dell'originario assetto dell'ecosistema che, agendo sul suo equilibrio, cioè sulla stabilità del suo stato, ne altera la interazione funzionale delle singole componenti (in dottrina si è fatto riferimento alla definizione di «*equilibrio biologico*» e a quella di «*stabilità ecologica*»)
- Resta il problema della «*resilienza dell'ecosistema*» e del rapporto con la richiesta irreversibilità della alterazione risolvibile, secondo il Massimario, ritenendo irreversibile anche la situazione per la quale occorra, per una sua eventuale reversibilità, il «*decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano; non sembra cioè poter aver credito un'opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo*»
- Altrettanto plausibile appare il ragionamento secondo il quale, nel caso dell'alterazione riparabile di cui al n. 2 dell'art. 452-*quater* cod. pen., il richiamo alla particolare onerosità dell'eliminazione non è riferibile al soggetto responsabile del fatto, bensì agli interventi pubblici necessari, come desumibile dall'ulteriore menzione dei «provvedimenti eccezionali» effettuata utilizzando un termine indicativo di un atto tipico della pubblica amministrazione

La terza ipotesi di disastro

- Si pone, sostanzialmente, a chiusura del sistema di condotte punibili.
- E' riferito a condotte comunque incidenti sull'ambiente, rispetto alle quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma (Cass. Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018, Nicolazzi).
- Qualifica determinati accadimenti come disastro ambientale in ragione della loro gravità, quantificata considerandone l'incidenza non sull'ecosistema, come nelle ipotesi di cui ai n. 1) e 2) del medesimo articolo, bensì sulle persone.

Art. 452-quinquies co. 2

2 . Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-quater

(...) Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (...) 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La possibile interferenza tra le due disposizioni è stata esclusa considerando che l'offesa alla pubblica incolumità richiamata con riferimento al disastro ambientale riguarda un evento di danno.

L'elemento soggettivo (dolo)

- Come già detto in precedenza la casistica riguarda, prevalentemente, provvedimenti applicativi di **misure cautelari per lo più reali** per le quali la verifica dell'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato rileva soltanto se di immediata evidenza
- Si è comunque affermato il principio secondo cui il delitto di inquinamento ambientale costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di “abusare” del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità o della situazione di fatto (esecuzione o prosecuzione della condotta abusiva rispettivamente in assenza di titolo o con titolo scaduto), con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo il fatto di reato punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale (Sez. III n. 26007/2019, Pucci; n. 17400/2023, Cuffaro)
- Altre questioni relative al dolo non sono state fino ad oggi affrontate

Art. 452-quinquies

Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per **colpa**, le pene previste dai medesimi articoli **sono diminuite da un terzo a due terzi**.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il **pericolo** di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene **sono ulteriormente diminuite di un terzo**

ANALISI DELLA STRUTTURA

- Secondo alcuni la struttura della fattispecie è quella tipica delle circostanze (ma vedi art. 452, ultimo comma c.p.)
 - In Senato è stata modificata la diminuzione di pena introducendo anche il delitto **colposo di pericolo**
 - Il delitto **doloso di pericolo** è invece previsto in via generale dall'art. 434, primo comma, c.p.

Il riferimento alle pene stabilite per le ipotesi dolose ridotte da un terzo ad un sesto va interpretato nel senso che la pena minima irrogabile è quella di un terzo del minimo previsto per l'ipotesi dolosa e la massima è quella di un sesto del massimo previsto per la stessa ipotesi

(da ultimo, con riferimento all'art. 452 c.p. Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017 (dep. 2018), Giacomelli, Rv. 272261 in motivazione)



Questioni relative alle ipotesi colpose

- Manca una casistica: soltanto **2 casi** riguardano la responsabilità per colpa, che tuttavia non rientrava specificamente tra le questioni devolute con il ricorso. In un terzo caso la questione è stata posta ma non trattata
- Utilizzazione dei principi elaborati con riferimento al «disastro innominato» (considerando le differenze tra ambiente di lavoro e ambiente esterno)
- Rilevanza del principio di precauzione
- L'incidenza dei «valori-soglia»
- L'incidenza delle Best Available Techniques (BAT)

Il principio di precauzione in genere

Art. 191 TFUE (...)

L'Unione agisce tenendo conto del **principio di precauzione** e di prevenzione, della correzione alla fonte, della riparazione dei danni e del principio "chi inquina paga" (...)

Art. 3-ter D.lv. 152\06

Principio dell'azione ambientale

1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai **principi della precauzione**, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Art. 301 D.lv. 152\06

in applicazione del principio di precauzione, in caso di pericoli, **anche solo potenziali**, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione (comma 1); l'applicazione del principio concerne **il rischio** che comunque possa essere individuato **a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva** (comma 2).

Comunicazione della Commissione europea, del febbraio 2000, (par. 3)

il principio di precauzione "comprende quelle specifiche circostanze in cui **le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva**, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto"

Il principio di precauzione (limiti)


Secondo la dottrina....

- E' un **mero principio giuridico** e non vera e propria regola e necessita, conseguentemente, di **concreta attuazione mediante disposizioni specifiche**.
- Le evidenti finalità di «*gestione del rischio*» incidono, **ampliandoli**, sull'obbligo di diligenza e sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, **attribuendo rilevanza anche situazioni caratterizzate da incertezza dei dati scientifici** seppure in presenza di "indicazioni" sulla inadeguatezza del livello di protezione prescelto che siano il risultato di una "preliminare valutazione scientifica obiettiva".
- Il principio di precauzione ha un **ambito di operatività esteso** poiché prende in considerazione il mero «*rischio del pericolo*».
- Il principio di precauzione **richiama la tradizionale nozione di "prudenza"**, sebbene con riferimento ad un contesto nuovo quale è quello dell'incertezza scientifica e relativamente specifico perché riferito all'ambiente ed alla salute pubblica
- Sono auspicabili **modifiche legislative finalizzate ad un ampliamento degli obblighi in presenza di situazioni di rischio**, anche attraverso la individuazione di illeciti di rischio a forma vincolata
- Gli articoli 3-ter e 301 del d.lgs. 152\06, pur codificando il principio di precauzione, **non presentano contenuti che consentano di ritenere imposto un generico dovere di precauzione**: il primo ha un contenuto di portata generale, mentre il secondo non soltanto pone a carico dell'inquinatore un mero dovere di informazione a carico delle autorità competenti, ma attiene anche ad un settore particolare, quello del danno ambientale, autonomamente disciplinato e di competenza ministeriale.

L'incidenza dei «valori-soglia»

La legge, evidentemente con finalità di cautela, fissa valori soglia con riferimento ad attività che determinano l'emissione di determinate sostanze....

E' possibile considerarle quali regole cautelari di precauzione specifica allorché, in un momento successivo, si sia dimostrato, sulla base di nuove conoscenze scientifiche, che quel superamento abbia causato determinati danni ?



Si è rilevato che, in tal caso, non verrebbe applicato il principio di precauzione in senso stretto - dando quindi rilievo ad una situazione di incertezza scientifica - perché la dannosità delle emissioni o immissioni sopra soglia era scientificamente nota e dimostrata. Trattandosi, al contrario, di un'interpretazione lata del concetto di precauzione, ne conseguirebbe che l'inosservanza delle regole di cautela così individuate assumerebbe rilievo anche nel giudizio sulla colpa e che, comunque, sempre ai fini di tale giudizio, la violazione assumerebbe rilievo se, al momento in cui la condotta viene posta in essere, fosse ipotizzabile, ancorché in termini congetturali ed in assenza di una evidenza scientifica consolidata, che da quella condotta sarebbero conseguiti determinati eventi lesivi che un comportamento alternativo lecito avrebbe consentito di eliminare.

Le Best Available Techniques (BAT)

Direttiva 2010\75\UE (art. 3 punto 10)

Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

- a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione;
- b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”

- La definizione è sostanzialmente riprodotta nell'art. 5, lett. *l-ter* del d.lgs. 152\06 e lo stesso decreto la prende in considerazione nell'art. 29-*bis* quale riferimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
- La diffusione e conoscenza delle BAT avviene attraverso i documenti di riferimento, i “BAT reference documents” (Brefs).
- La finalità delle BAT è quella di assicurare, nell'ambito di un determinato ciclo produttivo, la maggiore protezione possibile per l'integrità dell'ambiente in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili. Si pone il problema della loro rilevanza nella valutazione sulla responsabilità penale.....



Le Best Available Techniques (BAT)

2 ipotesi



attività autorizzata senza tenere conto della BAT già diffuse

attività autorizzata e conforme ai parametri di legge ma in contrasto con le BAT successivamente adottate

- non ci sono regole di condotta che impongano direttamente il rispetto delle BAT,
- Le BAT assumono indirettamente rilievo con riferimento ai limiti soglia imposti con l'autorizzazione
- l'individuazione dei valori non considera solo gli aspetti tecnico-scientifici, implicando anche valutazioni di politica economica ("condizioni economicamente e tecnicamente attuabili") estranee al giudizio sul pericolo causato dalla eventuale inosservanza dei limiti

Tenuto conto del processo di formazione e diffusione delle BAT, della pubblicazione in GU e del rilievo che assumono nel rilascio del titolo abilitativo è possibile verificare se, nel caso specifico, possa rimproverarsi al gestore dell'impianto di non aver riconosciuto tale difformità, di aver concorso a dare luogo alla scelta della P.A. ovvero se possa ritenersi rilevante un suo ragionevole affidamento sull'autorizzazione.

Alle BAT deve principalmente fare riferimento l'autorità che rilascia l'autorizzazione; l'adeguamento alle nuove BAT non è precluso al gestore, ma neppure è preteso, esso peraltro richiederebbe comunque un aggiornamento dell'autorizzazione già rilasciata, sicché un comportamento colpevole potrebbe ipotizzarsi solo *"nei casi in cui più che una semplice inerzia vi sia una collusione, ma, ovviamente, da accertare"*

L'art. 452-*quinquies*, secondo comma

Art. 452-*quinquies*.
(Delitti colposi contro l'ambiente)

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Le condotte hanno rilevanza penale quali **delitti colposi di pericolo** (come con l'art. 450 cod. pen., il quale, sebbene limiti la punibilità ai fatti di maggior rilievo, sanziona però anche l'ipotesi di persistenza del pericolo già sorto per altre cause non riconducibili all'agente, che non viene invece considerata dalla disposizione in esame).
- Non sembra esserci **pericolo di sovrapposizione con le contravvenzioni**: i delitti sono normalmente configurati come reati di danno o di pericolo concreto, le contravvenzioni riguardano, generalmente, violazioni meramente formali o di pericolo astratto (gli esempi fatti con riferimento all'art. 257 d.lv. 152\06 non sono pertinenti).
- Si tratta pacificamente di una **ipotesi autonoma di reato** e non di circostanza attenuante, nonostante la scelta di non indicare una pena specifica e prevedendo, invece, una ulteriore riduzione di quelle già stabilite dal primo comma, il quale richiama a sua volta le pene stabilite per l'inquinamento ed il disastro nelle forma dolosa dagli art. 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen., circostanza, questa, che pone i problemi di determinazione della pena già visti.
- Eventuali situazioni di **pericolo di inquinamento o disastro causate con dolo** dovrebbero essere punite, ricorrendone i presupposti, a titolo di **tentativo**.
- Si è definito quale «tentativo colposo» e si è affermato che la disposizione, in definitiva, attribuisce rilevanza penale al «pericolo della messa in pericolo» della pubblica incolumità, confliggendo conseguentemente col principio di offensività.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter cod. pen.)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

- Ha **connotazioni simili all'art. 586 cod. pen.** e presenta le caratteristiche di un **delitto aggravato dall'evento**, ove una condotta dolosa di inquinamento ambientale determina, quale conseguenza, la morte o lesioni colpose. Tale evento, infatti, non deve essere voluto, neppure in via indiretta o con dolo eventuale
- **Cass. Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381** : l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, per l'art. 586 c.p., *“una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base”*.
- L'accertamento della responsabilità per il reato in esame deve essere duplice: **natura oggettiva** quanto alla relazione causale tra l'inquinamento e la morte e lesioni e **natura soggettiva** riguardo alla rimproverabilità dell'evento quale esito prevedibile ed evitabile dell'inquinamento,
- Si è mostrata preoccupazione per il fatto che, essendo il reato colposo una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di regole cautelari, in campo ambientale particolarmente frequenti e spesso individuabili nelle prescrizioni imposte con i titoli abilitativi, nella concreta applicazione della disposizione in esame **“la colpa tenderà ad essere pressoché presunta”** ma ci sono da 20 anni le SSUU (e la giurisprudenza successiva) e la violazione di regole cautelari, ancorché contenute in discipline ambientali o di altro genere, ha di fatto rilievo solo nel caso in cui dette regole siano effettivamente finalizzate ad impedire offese alla salute o all'integrità fisica.

Ancora sull'art. 452-ter...



- **E' fattispecie autonoma di reato o circostanza aggravante?** Quando il legislatore cita gli eco-delitti (es. nell'art. 452-undecies e nel d.lgs. 231\2001) non nomina l'art. 452-ter: l'articolo è implicitamente richiamato con riferimento all'art. 452-bis? Si tratta di una svista (dovuta alle modifiche apportate dal Senato)? O si voleva introdurre effettivamente un'aggravante (e allora si applica l'art. 69 c.p.)?
- La talvolta **confusa articolazione della legge 68\2015** sottrae rilevanza ai richiami di specifici articoli perché considerando quelle introdotte dalla legge 68\2015, a volte la menzione riguarda le singole fattispecie di reato ed è parziale, come nel caso della confisca (art. 452-undecies cod. pen.), dove gli articoli 452-ter e 452-quinquies non vengono nominati o della responsabilità degli enti (art. 25-undecies d.lgs. 231\01), che prende in esame il solo art. 452-quinquies e dimentica, non soltanto l'art. 452-ter, ma anche altri delitti, quali l'impedimento del controllo (art. 452-septies) e l'omessa bonifica (art. 452-terdecies) pur considerando, riguardo a quest'ultimo, la contravvenzione di cui all'art.257 d.lgs. 152\06)1. In altri casi, il richiamo viene effettuato in via generale al Titolo VI-bis del Libro Secondo del codice penale.
- **L'apparato sanzionatorio:** la pena massima prevista (20 anni) è inferiore rispetto a quella applicabile per l'inquinamento doloso in concorso con l'omicidio colposo (21 anni) e la pena massima, inoltre, è la stessa sia in caso di morte di più persone, che di lesioni (ancorché non lievissime).
- L'articolo **non richiama il disastro ambientale:** si è voluto chiarire che la morte o lesioni non sono elementi costitutivi del disastro ambientale ? Si applica l'art. 586 cod. pen. nel caso in cui la morte o le lesioni siano una conseguenza del disastro non voluta dall'agente ?

La confisca

Art. 452-undecies

Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- Primo comma **confisca obbligatoria diretta**: riguarda soltanto le ipotesi di inquinamento e disastro ambientale dolosi e non comprende l'art. 452-quinquies e l'art. 452-ter
- Secondo comma: **possibilità della confisca «per equivalente»**, per i «delitti previsti nel presente titolo», tra i quali sono conseguentemente compresi anche quelli ignorati dal primo comma.
- Ennesima svista o conseguenza della precisa scelta di consentire generalmente la confisca per equivalente di cui al comma 2 anche in relazione alla **confisca facoltativa** implicitamente ammessa per i delitti di inquinamento e disastro ambientale colposi ?
- **Cass. Sez. 3 n. 22096 del 13/04/2023, Sansone**, non ancora massimata (riferita al delitto di omessa bonifica): *“la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies cod. pen. la confisca di quanto indicato nell'art. 452-undecies cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell'art. 452-undecies, comma 2, cod. pen.”*
- L'art. 25-undecies d.lgs. 231\2001 come modificato dalla legge 68\2015 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per le ipotesi colpose di disastro ed inquinamento di cui all'art. 452-quinquies (mentre non contempla l'art. 452-ter), sicché con riferimento a tali reati sarà applicabile anche la **confisca disciplinata dall'art. 19** del d.lgs. 231\2001, oltre, ovviamente, alle altre conseguenze che il medesimo decreto stabilisce



Grazie per aver sopportato
tutto questo.....

Se non ne avete avuto
abbastanza:
www.lexambiente.it